



Ministero della Cultura

SECRETARIATO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Bologna, 19.08.2022

Regione Emilia Romagna
Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente
Servizio Valutazione ambientale e autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e, p.c.
Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio
per la Città Metropolitana di Bologna e le province di
Modena, Reggio Emilia e Ferrara
mbac-sabap-bo@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì
Cesena e Rimini
mbac.sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza archeologia
belle arti e paesaggio per le province di Parma e
Piacenza
mbac.sabap-pr@mailcert.beniculturali.it

Prot. n.

Class

Oggetto: Procedura di VAS del “Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico 2022 – 2024” (art. 13, comma 1, D.lgs. 152/06) – Consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale in merito al Rapporto Ambientale.

Parere di competenza.

Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la documentazione tecnica sulla proposta del Piano Triennale di Attuazione del PER 2022-2024, reperita sul portale della Regione Emilia-Romagna come da indicazioni della nota n. 0617063/2022 della Regione Emilia-Romagna, in particolare il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo studio di Incidenza, approvati con DGR n. 1091 del 4 luglio 2022, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 152/06;

richiamando e confermando quanto già espresso nella fase di consultazione del Rapporto Ambientale preliminare, con nota prot. n. 3573 del 30.05.2022;

questo Segretariato Regionale, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 40, comma 2, lettera e) del D.P.C.M. 169/2019, esprime le seguenti osservazioni sulla base delle considerazioni condivise con le Soprintendenze competenti sul territorio regionale.



SECRETARIATO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Strada Maggiore, 80 - 40125 Bologna - tel. 051.4298211 - fax 051.4298277

PEC: mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it

PEO: sr-ero@cultura.gov.it

Premesso che le procedure di Valutazione Ambientale Strategica a livello regionale dovrebbero sempre prendere avvio da un'approfondita fase di conoscenza del territorio affinché tale momento di analisi si traduca poi in concrete indicazioni sullo sviluppo di criteri di pianificazione e di intervento, anche al fine di valutare possibili interferenze e potenziali impatti sul paesaggio e sul patrimonio tutelato;

preso atto di quanto precisato per le vie brevi, ossia che il Piano oggetto di valutazione non prevede la localizzazione di impianti e non fornisce criteri sulla definizione di aree idonee/non idonee per la localizzazione degli impianti di Fonti di Energia Rinnovabile, rimandando ad altri strumenti tali compiti, impostazione generale che non consente l'espressione di un parere di merito, quanto piuttosto la formulazione delle presenti osservazioni, rimandando ogni ulteriore considerazione alle successive fasi di valutazione;

pur verificando che nel Quadro conoscitivo sono stati inclusi, i riferimenti al Codice dei Beni Culturali e alle banche dati segnalate (*Webgis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna*: e *MinERva*) dove è possibile trovare i dati aggiornati sul patrimonio culturale, e in particolare, sono presenti:

- nel WebGIS, i beni architettonici ed archeologici tutelati da uno specifico provvedimento e una parte crescente del patrimonio tutelato *ope legis*;
- in entrambi i portali, gli esiti della ricognizione dei beni paesaggistici in corso nell'ambito dell'adeguamento del piano paesaggistico, esiti che costituiscono il migliore quadro conoscitivo condiviso di riferimento per l'applicazione dei vincoli paesaggistici;

si deve rilevare che non è stata recepita la richiesta del MiC di fornire strumenti, indirizzi e metodologie ai fini della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale.

Si evidenzia, infatti, come il Rapporto ambientale non dia indicazioni sull'impostazione delle fasi conoscitive e dei diversi settori di approfondimento, non indichi una metodologia per la verifica e l'analisi dei potenziali impatti ambientali e delle interferenze sul paesaggio e sui beni tutelati, è mancante di una corretta indicazione delle analisi e delle procedure di valutazione degli indicatori (questi ultimi ridotti a pochissimi ed insufficienti elementi) e non prende in considerazione neanche la totalità delle categorie di beni di cui all'art 142 del Codice, recependo di fatto solo in forma asettica gli spunti di riflessione posti dal MiC, senza sviluppare in maniera adeguata le direttive e le linee di indirizzo necessarie a fornire le indicazioni per le successive pianificazioni.

Si conferma come tra gli impatti certi del Programma vi sia il consumo di suolo e, di conseguenza, un potenziale impatto fortemente negativo su beni paesaggistici e su beni archeologici sepolti nel sottosuolo e non ancora noti, o ancora un potenziale impatto sul patrimonio architettonico tutelato.

Riaffermando complessivamente quanto già argomentato in sede di consultazione del Rapporto preliminare di VAS, si ritiene dovere ribadire:

che per le caratteristiche delle zone dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 del *Codice*) e delle aree tutelate per legge (art. 142 del *Codice*), oltre che dei siti UNESCO, tali areali debbano essere esclusi dalle previsioni di ampliamento e nuova realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che comportino consumo di suolo, nelle more del pervenire al completamento dell'adeguamento del PTPR come richiesto dal Codice, che permetterà di specificare per tutti i Beni paesaggistici del territorio regionale le prescrizioni d'uso, così come richiesto dall'art. 143, comma 1, lett. b) e c), del Codice;

l'opportunità di valorizzare, in riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, anche i paesaggi non sottoposti a tutela formale ai sensi del Codice, al fine della riqualificazione e salvaguardia del territorio;

che per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, in relazione all'autorizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaica, biogas ecc.) resta ferma la necessità di non collocarli in aree già sottoposte a tutela archeologica ex. artt. 12-13 del D.Lgs. 142/2004. Per i medesimi interventi e per ogni altro tipo di previsione che possa potenzialmente comportare attività di scavo (es. ampliamenti di impianti esistenti in aree non vincolate), si ribadisce la necessità che venga tenuta in debito conto le normative vigenti in materia di archeologia preventiva per gli interventi pubblici e di quella in materia di tutela archeologica.

Restando a disposizione, si porgono i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Arch. Corrado Azzollini

firmato digitalmente